



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 10/2012/ DE10 DEL 07 /02/2012
DIREZIONE: DIREZIONE REGIONALE, TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA
SERVIZIO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO
UFFICIO: LINEE DI TRASPORTO REGIONALE, TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E INVESTIMENTI NEL TPL

OGGETTO: L. 21/1992 e s.m.i. Approvazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 26/11/2010 di Manoppello (PE). "Modifica ed integrazione al regolamento comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 06/11/1995 e successive modificazioni ed integrazioni".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 1 del D.P.R. n. 5 /1972;

VISTO l'art. 85 del D.P.R. n. 616 /1977;

VISTO l'art. 6, comma 1°, lettera n) della L.R. n. 152/98, che trasferisce alle Province la competenza in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente;

VISTO l'art. 19, 3° comma della stessa L.R. n. 152/98 con il quale si dispone che le funzioni delegate continuano ad essere esercitate dalla Regione fino a quando non saranno emanati i decreti del presidente della Giunta Regionale relativi al trasferimento delle funzioni al sistema delle Autonomie Locali;

PRESO ATTO che alla data odierna non risultano ancora emanati i predetti decreti e che pertanto, le funzioni in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus possono ancora essere esercitate dalla Regione;

VISTO l'art. 4, 2° comma, della Legge 15/01/1992 n. 21: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

VISTO l'art. 22 dello Schema – tipo di Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 39/7 del 05/03/1992 con il quale si dispone che "Le deliberazioni del Consiglio Comunale – relative alle determinazioni del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente- adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo,...";

VISTA la L.R. n. 8 del 27/01/1997 che individua, nella determinazione del Dirigente del Servizio competente per materia della Direzione Trasporti, il provvedimento di approvazione regionale delle suddette delibere e stabilisce che, fino all'approvazione dei Piani di Bacino, si provvede in conformità con lo Schema-tipo per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio regionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di n. 59 del 26/11/2010 di Manoppello (PE) "Modifica ed integrazione al regolamento comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 06/11/1995 e successive modificazioni ed integrazioni";

DATO ATTO che in data 17/07/2007 è stata approvata la L.R. n. 25 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", che è entrata in vigore con la sua pubblicazione sul BUR n. 42 Ordinario del 25/07/2007;

DATO ATTO che in base a detta normativa la competenza in materia di noleggio di autobus con conducente è passata dai Comuni alla Regione fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 della L.R. n. 25 del 17/07/2007 relativamente alla disciplina transitoria che comunque riguarda solo le licenze comunali già assegnate dai Comuni fino all'entrata in vigore di detta legge regionale;

DATO ATTO che rimane ai Comuni la competenza in materia di noleggio di autovetture con conducente;

CONSIDERATO che lo "Schema-tipo di regolamento" stabilisce, fra l'altro, i criteri per l'istituzione delle nuove licenze di noleggio da rimessa con conducente ed è comunque da integrare alla luce delle modifiche apportate alla L.21/92 dal comma 1 quater, dell'art. 29 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207;

DATO ATTO che, detti criteri, cui i Comuni devono necessariamente attenersi per l'istituzione di nuovi posti, sono i seguenti:

- l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;

DATO ATTO che tali criteri, essendo strettamente legati alla realtà economica e sociale di ogni singolo comprensorio, possono essere tradotti in un dato numerico solo dal Comune stesso che pertanto se ne assume la piena responsabilità, non potendo la Regione Abruzzo sindacare il provvedimento sotto tale profilo se non nel caso di istituzioni palesemente sproporzionate dal punto di vista numerico;

VISTA la nota prot. RA12444/DE10 dell'11/06/2010 con la quale, tra l'altro, questo Ufficio comunicava ai Comuni la ripresa dell'esame dei regolamenti alla luce delle modifiche apportate alla L.21/92 dal comma 1 quater, dell'art. 29 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207;

CONSIDERATO che, esaminata la proposta di regolamento, il documento risulta da integrare relativamente alle recenti modifiche apportate alla L.21/1992 dal comma 1 quater dell'art. 29 del D.L. n. 207/2008;

DATO ATTO che detti principi devono tutti trovare adeguato rilievo all'interno di regolamenti comunali e devono trovare concreta applicazione nella gestione amministrativa della materia;

DATO ATTO del recepimento di quanto disposto dal comma 1 quater dell'art. 29 del Decreto legge 30 Dicembre 2008 n. 207, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha modificato la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione n. 59 del 26/11/2010 di Manoppello (PE) tenuto conto di quanto sopra indicato, possa soddisfare reali esigenze di pubblico interesse con le adeguate prescrizioni previste nel presente atto;

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 11;

VISTA la L.77/99 e s.m.i.;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 26/11/2010 di

Manoppello (PE) "Modifica ed integrazione al regolamento comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 06/11/1995 e successive modificazioni ed integrazioni" con le prescrizioni di seguito riportate:

Art.5 Domanda per esercitare il Servizio:

Eliminazione del seguente periodo:

"Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al competente ufficio comunale."

Modifica del seguente periodo(come evidenziato):

"La licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività di taxi o noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente **alle figure giuridiche di cui all'art. 7 della L. 21/92;**"

Eliminazione del punto f) poiché nello schema tipo approvato con DCR 39/7 del 1992, tale certificato è previsto per la guida di autobus,

Inserimento dei seguenti periodi:

Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi b), d), f); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente.

Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono essere prodotti:

- a) statuto ed atto costitutivo;
- b) certificato d'iscrizione all'Albo prefettizio;
- c) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio di una Provincia Abruzzese;
- d) certificato d'iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- e) elenco soci;
- f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
- g) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

Art.8 Assegnazione della licenza

Aggiunta del seguente periodo:

"...sentito il parere delle locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio."

Art. 10)Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

Modifica del titolo dell'articolo:

Art. 10)Stazionamento su aree Pubbliche

Art 13 Sospensione della licenza (Eliminato)

Sostituito dall'articolo 21(Sanzioni) del regolamento comunale, ai sensi dell'art. 11 bis della L21/92 e smi.

Art. 16 Tariffe (Eliminato poiché si riferisce al servizio di noleggio con conducente di autobus)

Sostituito dal seguente:

(Tariffe)

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle tariffarie.

Art. 18)Facoltà di divieto e di stazionamento su aree pubbliche

(Eliminato poiché sostituito dall'art. 10 del regolamento comunale , ai sensi dell'art. 11 L.21/92 e smi)

Art. 23)Commissione Regionale (Eliminato poiché si riferisce al servizio di noleggio con conducente di autobus)

Inserimento del seguente articolo:

(Contravvenzioni)

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro

sanzione nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale e dell' art. 7 bis D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

2) di notificare la presente Determinazione al Comune di Manoppello (PE) e di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Direzione "Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica" e al Componente la Giunta preposto.

L'Estensore
(Dott.ssa Alessandra Nardone)

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott.ssa Alessandra Nardone)

(firma)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Antonietta Picardi)

(firma)